



[Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI](#)

Anno 6 numero 19  
15 maggio 2020



## UNA NUOVA TUTELA PER I SOCI ACOI

### DOPO LA DIFESA PENALE ANCHE L'ASSISTENZA ALLA CORTE DEI CONTI

L'ACO I assicura ai propri iscritti assistenza e consulenza fuori e prima di un giudizio nonché una difesa specializzata nel processo innanzi a tutti gli uffici giudiziari di qualsiasi regione.

Oltre al settore **penale** la tutela è stata estesa anche innanzi alla **Corte dei Conti**. Gli oneri di spesa per CT e avvocato per il penale sono coperti dalla polizza assicurativa, se ne ha automaticamente diritto con il pagamento della quota associativa.

Come funziona la copertura presso la Corte dei Conti e perché è importante?

Per il **contenzioso** innanzi la **Corte dei Conti**, il socio ACO I sosterrà le spese del CT prescelto ed eventuali trasferte, marche e copie contenuti nell'assoluto minimo. L'onorario del legale è direttamente preso in carico da ACO I grazie ad un accordo forfettario e nulla è dovuto dal socio.

Qualora vi sia un esito favorevole il legale fiduciario dell'ACO I avrà diritto a recuperare gli onorari liquidati dalla struttura e in tal caso si concorderà la parcella con il socio che anticiperà le somme e sarà seguito nella procedura per ottenere un celere rimborso.

Lo studio Cirese garantisce una difesa tecnico scientifica accurata e scrupolosa "su misura! per ciascun socio e ciascun caso, avvalendosi anche dei CT e pareri della Società Scientifica.

Per assicurare un rapporto personalizzato ogni caso sarà seguito direttamente dal titolare fin dall'esordio e in tutte le fasi delicate. L'ausilio dei sostituti processuali sul posto consentirà in ogni regione di avere tempestivamente copie degli atti e accessi agli uffici, relazioni con i magistrati e tempestività di notizie. L'esperienza e la casistica di tanti anni (dal '94) in favore solo dei medici da parte dello studio Cirese si coniuga sinergicamente con la stretta collaborazione con l'ACOI e l'apporto della Società Scientifica al fine di ogni utile confronto tra gli orientamenti della scienza medica specialistica e quelli della giurisprudenza e della dottrina. Ciò permette di suggerire così alla magistratura anche soluzioni nuove per ottenere indirizzi più omogenei e più garantisti in favore dei chirurghi.

Il processo alla Corte dei Conti, così come quello penale, suscita preoccupazione e non deve essere sottovalutato perché espone il chirurgo a rischio personale, in proprio e pertanto necessita di un approccio celere e di competenze specialistiche sia per l'impostazione della strategia difensiva, sia per le scelte che differiscono da caso a caso, sia per intervenire scrupolosamente nei delicati passaggi processuali.

Le aziende purtroppo, così come il paziente, diventano in questi frangenti potenziali ed effettivi avversari dei chirurghi e l'assicurazione può avere interessi conflittuali.

Per questi motivi l'ACOI ha scelto di consigliare e difendere i propri soci in posizione di autonomia e terzietà, perché non è mossa da alcun altro interesse se non quello di supportare e aiutare al massimo i propri iscritti per prevenire e gestire il contenzioso al meglio, limitandone il più possibile le inevitabili preoccupazioni e i guasti conseguenti ad una difesa non specializzata e non gestita da esperti del settore.

[Scarica il PDF](#)



## **TUTELA LEGALE ACOI**

Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI, senza costi aggiuntivi sulla quota associativa.

**La gestione del rischio sanitario ai tempi del COVID19**

L'epidemia del COVID19 ha posto nuove problematiche in relazione alla gestione del rischio clinico e alla corretta organizzazione delle strutture sanitarie. Questa tematica si riallaccia a quella più ampia delle infezioni nosocomiali e della responsabilità organizzativa della struttura sanitaria.

Com'è noto la legge 24/2017 (Gelli) ha comportato l'introduzione dell'obbligo di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio clinico a tutti i livelli. Il primo livello è quello delle strutture sanitarie, ospedaliere, accreditate e private.

Com'è noto in occasione della conversione del decreto in legge si è tentato di fare approvare degli emendamenti, fortunatamente poi ritirati, che volevano esonerare completamente le strutture ospedaliere nonché le regioni (e il Governo centrale) da qualsiasi danno (morti, lesioni) derivate da COVID19 o in occasione dell'epidemia. Oggi l'infezione COVID19 è considerata un infortunio sul lavoro quindi pone a carico della struttura il dovere di risarcire e di prevenire i danni.

Trattando il tema più ampio delle infezioni nosocomiali ricordiamo che queste sono quelle infezioni contratte nel corso di un ricovero ospedaliero, che non si sono palesate sotto il profilo clinico al momento dell'ingresso in ospedale, bensì si sono rese palesi successivamente al ricovero o addirittura dopo la dimissione, ma sono riferibili sotto il profilo causale a un momento di trasmissione durante le cure erogate o la sottoposizione ad interventi nella struttura.

Le problematiche connesse alle infezioni nosocomiali sono state trattate ampiamente da dottrina e giurisprudenza in ambito giuridico soprattutto sugli aspetti della loro frequenza, della loro difficile prevedibilità ed evitabilità e anche per le conseguenze spesso molto gravi nei confronti dei pazienti che hanno dato luogo ad onerosi contenziosi medico legali. La tematica è stata trattata anche in ambito europeo e per alcune infezioni nosocomiali il Ministero della Salute in Italia ha dovuto far luogo ad indennizzi e risarcimenti su ampia scala.

La propalazione delle infezioni nosocomiali chiama in causa la problematica sull'adeguatezza del monitoraggio e il controllo dei rischi, quindi la predisposizione di tutti quegli strumenti atti a scongiurare eventi avversi e quindi l'esigibilità delle condotte doverose da parte dei preposti a ciò nelle strutture sanitarie.

In forza della legge Gelli attualmente in capo alla struttura vi è una responsabilità contrattuale e la predetta legge ai primi articoli ha previsto a carico degli enti ospedalieri l'obbligo di prevenzione, monitoraggio e gestione del rischio clinico. Sotto il profilo probatorio dunque l'onere della prova in ambito civilistico è più favorevole al paziente e la struttura essendo un ente immateriale, una persona giuridica, non risponde penalmente ma risponde in ambito civilistico ed amministrativo.

Di conseguenza qualora la struttura sia chiamata a rispondere dei danni per un'infezione nosocomiale dovrà fornire la prova di un corretto, diligente adempimento e predisposizione di tutti gli strumenti sotto il profilo clinico ed organizzativo atti ad evitare o ridurre il rischio d'insorgenza d'infezioni nosocomiali.

Altra problematica importante è quella della **prevedibilità ed evitabilità di tali infezioni nosocomiali**. Sotto questo aspetto gli approdi della scienza medica e della scienza giuridica non coincidono, perché la medicina annovera le infezioni ospedaliere tra le complicanze, cioè le classifica come eventi dannosi prevedibili ma difficilmente evitabili. In ambito giuridico invece questa soluzione non è accolta perché o un evento è prevedibile ed evitabile e quindi pone a carico di un soggetto la responsabilità o non è prevedibile ed evitabile e quindi, non sussistendo alcun nesso di causalità tra condotta ed evento non è ravvisabile alcuna responsabilità a carico dell'agente.

Con riferimento al COVID19 pertanto la struttura dovrà fornire la prova di avere adottato strumenti di protezione concreti atti a scongiurare il propalarsi della diffusione del virus.

Va anche fornita la dimostrazione che l'epidemia e il contagio all'interno della struttura ospedaliera fossero eventi del tutto imprevedibili ed evitabili. Questo particolare aspetto, che si ricollega ad una condotta omissiva, per non aver posto in essere misure atte a scongiurare il contagio all'interno della struttura, si rivela un aspetto problematico. Se è pur vero che la struttura fosse a conoscenza del virus e quindi il pericolo di contagio dovesse essere fronteggiato con risorse organizzative e terapeutiche idonee nonché con strumenti di vigilanza adeguati fornendo congrua informativa a medici e pazienti, d'altra parte si ricorre pur sempre ad un metodo presuntivo, richiedendo alla struttura la prova dell'evento imprevedibile e inevitabile che sotto il profilo civilistico è la prova "del più probabile che non".

Sicuramente la prova della **prevedibilità ed evitabilità dell'infezione in ambito ospedaliero**, e quindi anche con riferimento al COVID19, **non è una prova certa e sicura** e dipenderà dalla valutazione del caso concreto.

Se è pur vero che le circolari ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dovevano orientare il comportamento delle strutture sanitarie, queste però d'altro canto potrebbero anche fornire la prova dell'impossibilità a contrastare la propalazione del virus perché proprio a livello centrale non sono state fornite adeguate istruzioni e soprattutto sono mancati i dispositivi di protezione sia individuali che a livello organizzativo. Sicuramente poi la categoria generale dell'infezione da COVID19 ha avuto origine al di fuori dell'ospedale e postula una responsabilità omissiva per non avere impedito l'ingresso del virus all'interno della struttura e non avere impedito la sua propalazione.

Rileva dunque ancora la centralità e la fondamentale importanza del tema della **prevenzione e del monitoraggio della gestione del rischio sanitario** e quindi dell'eventuale responsabilità organizzativa in capo agli amministratori della struttura e chi ha gestito tale rischio.

È da ritenersi che diverso sia il profilo di eventuale contestazione di responsabilità nei confronti dei **medici** e sanitari, i quali invece hanno agito nell'**adempimento di un dovere** e quindi ancorché deprivati dei dispositivi di protezione individuale e altri presidi, seppure resi vettori inconsapevoli e involontari della propalazione del virus, non possono rispondere di eventuali danni perché in qualità di pubblici ufficiali non potevano rifiutare l'erogazione delle cure né abbandonare il posto di lavoro: ciò avrebbe costituito omissioni di atti d'ufficio o omissioni di soccorso.

**L'adempimento del dovere** come causa di giustificazione universale esonera da qualsiasi possibilità di richiedere nei confronti dei medici un indennizzo o un risarcimento dei danni, rendendo lecita la condotta che altrimenti sarebbe censurabile, cioè eliminando ogni sorta di anti giuridicità in ogni ramo del diritto: civile, amministrativo e penale. I due profili dunque di contestazione di responsabilità appaiono assolutamente distinti e ricollegabili a principi e presupposti del tutto diversi.

Avv. Vania Cirese

Responsabile Ufficio legale ACOI

[https://www.acoi.it/site/05\\_tutela\\_legale/02\\_tutelalegale.aspx](https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx)

## COVID 19 – NEWS

**[CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI ARTICOLI "COVID-19"](#)**

5%  
cinquepermille



*È un dono che fai  
a te stesso  
ed ai tuoi cari.*

**97603780582**



**Dona il tuo 5x1000**

*Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.*

*Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali.*

[http://www.acoi.it/fcc02/05\\_sezione/05e.html](http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html)



ACOI

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma

tel. 06.37518937 - fax 06.37518941

segreteria@acoi.it

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00

**Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail**

---

ACOI

*Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente [customercare@softitalia.net](mailto:customercare@softitalia.net)*

**Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a [customercare@softitalia.net](mailto:customercare@softitalia.net) di posta elettronica scrivendo "ACOI CANCELLAMI" nella riga dell'oggetto.**